

F O R U M

La storica sentenza della Corte costituzionale n.131/2022 Una riflessione a più voci

Introduzione di Maria Acierno

La trasmissione automatica del cognome paterno è fuori dell'ordinamento giuridico. La ragione è banale: la norma sistematica che ne sosteneva l'applicazione riproduce esclusivamente una discriminazione di genere, del tutto arbitraria ed ingiustificabile. Le ragioni di apparente semplificazione del sistema che pure hanno resistito molto a lungo, come ci viene illustrato efficacemente in molti dei contributi che arricchiscono il nostro forum sono state definitivamente decodificate: nascondevano la perpetuazione di un pregiudizio patriarcale anacronistico ma tenace.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 131 del 2022 l'ha definitivamente espulso per incompatibilità dall'insieme dei principi fondanti i diritti fondamentali delle persone.

Questo è il filo conduttore di tutti i preziosi interventi di questo forum ma nessuno si ferma a questa constatazione, pur di estremo rilievo anche simbolico.

Ad esso si accompagna la piena consapevolezza dello stretto collegamento che s'impone tra il riconoscimento della discendenza materna e la costruzione dell'identità personale di cui il nome costituisce un indicatore d'immediata e tuttavia permanente identificabilità.

L'identità si coniuga con le parole d'ordine della dignità e della parità e s'imprime attraverso questa sentenza nel DNA della genealogia familiare non più solo privata o sociale ma anche pubblica, lasciandone traccia visibile nei registri degli atti di nascita.

Numerosi sono gli stimoli che sono stati colti ed approfonditi nei contributi che compongono il Forum.

Innanzitutto il binomio automatismo – accordo che la sentenza della Corte

costituzionale esplicitamente introduce attraverso la predeterminazione di un sistema di composizione del cognome che non può non tenere conto dell'assoluta parità di genere.

Il rilievo del profilo consensuale parte dalla constatazione della sopravvivenza di un sistema asimmetrico e induce la Corte ad affermare che “senza uguaglianza mancano le condizioni logiche ed assiologiche di un accordo”. Per questa ragione accanto alla regola generale del cognome di entrambi genitori nell'ordine dagli stessi concordato, segue la previsione della scelta consensuale di attribuire al figlio uno solo dei cognomi. L'intervento giudiziale residua nell'ipotesi in cui non vi sia accordo sull'ordine di attribuzione del doppio cognome, principale garanzia di parità.

Alcuni interventi hanno sottolineato che non per tutte le forme di filiazione il modello prefigurato dalla Corte si rivela facilmente praticabile ed anche che l'accordo può essere il riflesso di un rapporto diseguale, pur riconoscendo che la priorità conferita al doppio cognome - che contiene la traccia della discendenza femminile in posizione di parità - limita in modo rilevante i rischi del perdurare delle asimmetrie eventualmente caratterizzanti la relazione genitoriale.

In tutti i contributi, ma con diverse angolazioni dovute alla pluridisciplinarietà degli interventi, è stato evidenziato come il cognome costituisca non solo un mezzo d'identificazione soggettiva ma sia al contempo una traccia che accompagna costantemente il processo di costruzione dell'identità personale non soltanto in modo atomistico ed individuale ma all'interno della più ampia narrazione della rete delle ascendenze e discendenze, non più rappresentate dalla sola retta luminosa della discendenza maschile ma da geometrie più complesse e reticolari.

Da inutile ed anacronistico marcatore di genere, il cognome può assumere, come ci suggeriscono acutamente le scienze sociali, una funzione diversa, laddove la rigida separazione tra i generi che l'attribuzione del nome evidenzia può diventare insufficiente a questo specifico fine.

Ma la visionarietà proiettiva di questa prospettiva di maggiore fluidità tra i generi e di parziale mutazione della funzione storico-anagrafica tradizionalmente attribuita al nome non deve indurre a sottovalutare la originalità e la natura “rivoluzionaria” sottolineata da più di un contributo della pronuncia in chiave anti patriarcale che richiede, come viene da tutte le riflessioni pubblicate nel forum, un tempestivo intervento legislativo attuativo volto ad eliminare le complicazioni connesse all'attuazione

pratica del principio. Intervento che non può che essere determinato dall'obiettivo della pronuncia, così da privilegiare soluzioni fondate sull'automatismo e sulla predeterminazione di criteri ordinanti che siano, in mancanza di accordo, i più obiettivi possibili (si pensi a titolo esemplificativo all'ordine alfabetico) e non consentano mediante l'intervento giudiziale di accogliere soluzioni incompatibili con i chiari principi stabiliti nella sentenza n. 131 del 2022.